

cessità di tener aperta la Porta per comodo de' poveri Abitanti, e Territoriali, a riserva però delle principali Feste solenni, delle ore, che vengono recitati i Divini Uffizj, ed esposto in qualunque occasione il Santissimo Sacramento, nelle quali dovrà essere intieramente chiusa, coll'astenersi da qualunque vendita, o commercio, in pena di Ducati 50., ed altre ad arbitrio &c.

Gli Osti egualmente, ed i Bettolieri dovranno negli additati giorni, ed ore, e particolarmente in quelle avanzate della notte tener chiuse le rispettive Osterie, e Bettole sotto la pena di sopra comminata.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti in questa Città, e Territorio, indi affisso sopra le porte, e nelle Sagrestie delle Chiese tutte Parrocchiali, in quelle de' Regolari, e di Monache, perchè abbia a riportare la piena sua esecuzione, ed osservanza.

Belluno dalla Segretaria Criminale li 28.
Maggio 1798.

(Francesco Doglioni Capo del Cesar. R.
Tribunal Criminale.

Francesco Pagello Segret.
NOI